SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 5 AGOSTO 1948

(1ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione):

« Modifica dell'articolo 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, concernente incarichi a tecnici privati per progettazione e direzione dei lavori pubblici » **(N. 39).** — *Oratori;* Presidente, Ferrari, Battista, *relatore*, Genco, Tommasini, Buizza, Cappellini, Meacci, Toselli, Micheli. *Pag.* 1

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Casardi, Ceschi, Fazio, Ferrari, Focaccia, Genco, Lopardi, Mariotti, Massini, Meacci, Micheli, Priolo, Tommasini, Toselli, Troiano.

Discussione del disegno di legge: « Modifica dell'art. 5 del R. D. 9 aprile 1925, n. 583, concernente incarichi a tecnici privati per progettazione e direzione di lavori pubblici (N. 39) ».

PRESIDENTE. Informa che la V Commissione permanente (finanze e tesoro), la quale deve dare il suo parere sul disegno di legge, non avendo avuto ancora il tempo di esaminarlo, ha chiesto che l'approvazione del disegno di legge stesso sia differita di qualche giorno.

FERRARI. Prendendo la parola per una mozione d'ordine, fa presente la necessità che i membri della Commissione siano tempestivamente informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e del nome dei relatori. Sarebbe altresì opportuno che ciascun membro della Commissione ricevesse i diversi stampati dei disegni di legge almeno due o tre giorni prima della seduta, per poter affrontare la discussione in seno alla Commissione con maggior conoscenza delle materie da trattare.

PRESIDENTE. Risponde che non è possibile far conoscere in precedenza ai membri della Commissione il nome dei relatori, giacchè essi vengono nominati, volta per volta, in seduta dalla Commissione stessa. Circa la distribuzione degli stampati dei disegni di legge, fa rilevare che essi sono stati sempre inviati con un certo anticipo rispetto al giorno della discussione.

BATTISTA, *relatore*. Ricorda che il provvedimento legislativo in esame è stato per lungo tempo sollecitato dall'Associazione nazionale ingegneri di cui egli è vice-presidente. Ognuno sa come la progettazione e la direzione dei lavori pubblici sia stata e sia tutt'ora in massima parte demandata direttamente al

Genio civile il quale, particolarmente in questo periodo in cui così urgente si pone il problema della ricostruzione, non può far fronte alla enorme quantità di lavoro che dovrebbe svolgere. Di qui la necessità di affidare più frequentemente che nel passato ai tecnici privati la progettazione delle opere pubbliche. Se non che la legislazione in vigore frappone non pochi ostacoli ad una sollecita stipulazione di tali convenzioni giacchè le proposte devono andare dal Genio civile al Provveditorato regionale alle opere pubbliche e da questo al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Avvenuta che sia l'approvazione e quindi la stipulazione della convenzione, occorre poi seguire nuovamente questa trafila per il pagamento delle parcelle del progetto. Le spese per i numerosi viaggi che si debbono sostenere al fine di sollecitare tale liquidazione assai spesso eguagliano, se non superano, l'entità della somma da ricevere.

Il progetto di legge in esame è rivolto appunto ad ovviare questo inconveniente, concedendo ai Provveditori, per i lavori che rientrano nei limiti della loro competenza fissati con l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, la autorizzazione a stipulare le convenzioni relative ad incarichi di progettazione, direzione, ed assistenza ai lavori, nonchè a corrispondere i compensi relativi. Si rende così più rapida l'azione statale nell'esecuzione dei lavori pubblici e si risolve un grave problema con vantaggio dell'Amministrazione e della categoria degli ingegneri.

Propone pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

GENCO. Propone che l'articolo 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e l'articolo 5 del regio decreto 9 agosto 1925, n. 583, con i quali si stabilisce che l'Amministrazione dei lavori pubblici, se la speciale natura delle opere lo consenta o motivi di urgenza lo richiedano, *può affidare* a professionisti privati la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori, sia emendato, con la sostituzione alle parole « può affidare », delle altre « deve affidare ». A suo giudizio, se non si affermerà come principio di massima il diritto dei professionisti privati ad ottenere la progettazione dei lavori pubblici, l'Amministrazione continuerà, come nel passato, ad affidare la massima parte dei lavori al Genio civile, che non è in grado di assolverli.

TOMMASINI. Si rende conto della ragione prospettata dal senatore Genco a sostegno del suo emendamento, tanto più che esiste innegabilmente una tendenza all'ostruzionismo da parte dei funzionari del Ministero nei riguardi dei professionisti privati; tuttavia crede non sia possibile o, per lo meno, opportuno, togliere al Provveditorato la facoltà di avvalersi dell'opera del Genio civile, organo che ha tra i suoi compiti essenziali la progettazione e la direzione delle opere pubbliche.

Propone un emendamento di forma all'articolo 1 del disegno di legge nel senso di sostituire nel primo comma, alla lettera « e », dopo le parole « della compilazione dei progetti », una virgola.

TROIANI. Chiede che si faccia una distinzione tra i lavori relativi ad opere pubbliche: quelli che rientrano nelle mansioni specifiche del Genio civile e quelle che possono fare anche i privati. Sulla base di una tale distinzione si potrà poi modificare i decreti del 1923 e 1925 e prescrivere che alcuni lavori « debbano » essere affidati a professionisti privati. Sarà questo l'unico modo per rendere la legge operativa, altrimenti questa rimarrà, come per il passato, lettera morta, e il Ministero continuerà ad affidare ad un ristretto numero di favoriti i lavori più importanti lasciando agli altri professionisti pochi lavori e di modesta portata.

BUIZZA. Fa osservare che la questione esula dal disegno di legge che sostanzialmente non fa altro che spostare la competenza di affidare incarichi di progettazione ai tecnici privati, dal Ministero dei lavori pubblici al Provveditorato regionale: pertanto la discussione va portata sull'opportunità o meno di tale spostamento di competenza e sulle conseguenze che ne possono derivare.

D'altra parte la proposta del senatore Genco non può essere accolta, giacchè non si può obbligare lo Stato a rinunziare all'attività dei suoi organi e ricorrere in ogni caso ai liberi professionisti. La disoccupazione degli ingegneri può essere alleviata anche bandendo nuovi concorsi per il Genio civile, poichè buona parte dei ruoli di tale amministrazione è scoperta. Non crede opportuno, pertanto, di

scostarsi dal sistema introdotto con i decreti del 1923 e del 1925.

Circa l'ultimo comma dell'articolo 1, si chiede perchè occorra iscrivere le spese occorrenti per i pagamenti dei progetti in appositi capitoli del bilancio; sarebbe più opportuno inserire queste spese di progettazione nei capitoli relativi ai lavori cui si riferiscono senza creare dei capitoli a parte.

CAPPELLINI. Chiede che sia chiaramente stabilita nella legge l'autorità che deve incaricare i professionisti privati della compilazione dei progetti; nel disegno in esame, infatti, si dice: «I Provveditorati alle Opere pubbliche . . ., sono autorizzati a stipulare le convenzioni con i tecnici privati incaricati della compilazione . . .», ma la designazione di tali tecnici non si precisa a chi spetti.

Stante questa ed altre lacune del disegno di legge, chiede che si rinvii la discussione, affinchè ciascuno abbia tempo di studiare a fondo le varie questioni e formulare eventuali emendamenti.

FERRARI. Osserva che il problema degli incarichi ai liberi professionisti è già stato sollevato varie volte nel passato, ma sempre senza risultato, giacchè esiste nei funzionari del Ministero dei lavori pubblici una certa ostilità preconcetta nei riguardi dei tecnici privati. Non si può risolvere, però, tale problema nel modo proposto dal senatore Troiani, giacchè è impossibile creare una netta distinzione fra lavori che i liberi professionisti possono fare e lavori che non possono fare.

Non resta che insistere presso i provveditori, affinchè si avvalgano della facoltà, loro concessa, con la maggior larghezza possibile. Ricorda che un'opera in tal senso fu già tentata dal senatore Romita quando era Ministro dei lavori pubblici, ma senza ottenere quei risultati che era lecito attendersi.

BATTISTA, *relatore*. Dichiara di concordare in pieno con i colleghi per quanto riguarda il problema degli incarichi ai liberi professionisti. Però crede che esso non si possa affrontare per il momento poichè importerebbe necessariamente sostanziali modifiche ai decreti del 1923 e del 1925, modifiche che supererebbero i limiti del provvedimento sottoposto all'esame della Commissione. Si potrà, se mai, in altra prossima riunione, formulare una proposta di legge che regoli l'intera materia.

Riferendosi a quanto detto dal senatore Ferrari, conferma che tutti i Ministri dei lavori pubblici con numerose circolari hanno consigliato gli uffici del Genio civile di avvalersi largamente dell'opera dei liberi professionisti, ma tali circolari hanno ottenuto un modesto risultato, specialmente in Italia settentrionale. Pur non essendo in possesso di dati precisi, ricorda che nel 1947 mentre nella sola provincia di Cosenza il Genio civile ha affidato ai professionisti privati 227 incarichi, in nessuna provincia dell'alta Italia si è raggiunta una simile cifra.

È inoltre contrario ad una disciplina degli incarichi fatta dagli uffici sindacali, disciplina fonte di disaccordi fra i professionisti e creatrice di situazioni preferenziali per alcuni di essi. Ritiene opportuno che le Associazioni provinciali degli ingegneri, consiglino, nei singoli casi, ai Provveditorati locali le persone idonee, senza peraltro interferire più direttamente nella nomina di esse.

La questione della impostazione nel bilancio delle spese di progettazione in capitoli speciali, sollevata dal senatore Buizza, è senza dubbio fondata, ma non gli sembra opportuno proporre una modifica a quelle che sono le regole tecniche di contabilità dello Stato; osserva piuttosto che il difetto maggiore sta nel fatto che le somme stanziate nel capitolo sono sempre troppo modeste sicchè non consentono una giusta liquidazione delle parcelle.

PRESIDENTE. Constata che su tutte le questioni di massima la Commissione è d'accordo e pertanto propone la chiusura della discussione generale.

CAPPELLINI. Insiste sulla proposta di rinvio ad una prossima seduta.

MEACCI. Fa presente che il disegno di legge implica molte gravi questioni che si riflettono sull'essenziale problema della ricostruzione nazionale. Pertanto si associa alla proposta di rinvio del senatore Cappellini per dar modo alla Commissione di studiare più a fondo l'argomento.

TOSELLI. Si dichiara contrario al rinvio e chiede che, stante l'accordo della Commissione, si proceda senz'altro alla votazione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Fa osservare che non si può far luogo all'approvazione fino a che non sia pervenuto il parere della Commissione finanze e tesoro. Invita quindi la Commissione a passare agli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

MICHELI. Chiede che si faccia presente alla Commissione finanze e tesoro l'urgenza del disegno di legge e la necessità che il parere sia dato quanto prima per non ostacolare i lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiara che farà presente la richiesta del senatore Micheli al Presidente della Commissione finanze e tesoro.

La seduta è tolta alle ore 11,30